

Prevenzione incendi nelle strutture sanitarie

L'evoluzione normativa dopo l'emanazione del D.M 19/03/2015, il ruolo del RTSA

Il concetto di SGSA


- **D.Lgs. 334/99: "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" (c.d. *Direttiva Seveso*);**
- **D.Lgs. 105/2015: "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose";**
- **D.M. 09/05/2007 " Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio " (art. 6 Sistema di gestione della sicurezza antincendio).**

Il concetto di SGSA

SGSA – PREVENZIONE INCENDI

D.M. 9.5.2007: Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio


Art. 6 Sistema di gestione della sicurezza antincendio



Il concetto di SGSA

D.M. 3 AGOSTO 2015: CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

SEZIONE S.5: GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO (G.S.A.)



Il concetto di SGSA

Un sistema di gestione della sicurezza antincendio non è un semplice adempimento o una norma di esercizio, ma **un insieme strutturato di regole, di procedure e tutto quanto necessario alla gestione della sicurezza, organizzato sulla base di una o più normative di riferimento.**

*In sintesi, per raggiungere l'obiettivo, si deve applicare un **approccio gestionale organizzativo**. Si crea così uno strumento di controllo di tipo dinamico e flessibile in grado quindi di essere calibrato in maniera ottimale anche in funzione di eventuali cambiamenti nella configurazione di base. (ad esempio, come nel caso in esame, con i lavori in continua evoluzione).*

Il concetto di SGSA

Nell'ambito del programma per l'attuazione del SGSA devono essere valutati ed esplicitati i provvedimenti presi relativamente ai seguenti punti:

- **organizzazione del personale** (Formazione/Informazione/Addestramento);
- **identificazione e valutazione dei pericoli derivanti dall'attività;**
- **controllo operativo** (Stabilire procedure operative/controllo su impianti ed apparecchiature "critici"/gestione della documentazione);
- **gestione delle modifiche** (Tecnico impiantistiche/procedurali ed organizzative quindi successivo aggiornamento della documentazione);
- **pianificazione di emergenza** (Analisi delle conseguenze, pianificazione e documentazione);
- **sicurezza delle squadre di soccorso** (Ruoli e responsabilità);
- **controllo delle prestazioni** (Valutazione delle prestazioni/Analisi di incidenti, quasi-incidenti, anomalie);
- **manutenzione dei sistemi di protezione** (Registri interventi di manutenzione);
- **controllo e revisione** (Verifiche ispettive/Riesame della politica di GSA).

D.M. 19.3.2015: chi è il responsabile tecnico delle sicurezza antincendio in prima analisi

UNA FIGURA CHE “POTRÀ COINCIDERE CON ALTRE FIGURE
INTERNE ALL’ATTIVITÀ”, INSERITA NELL’ORGANIGRAMMA
AZIENDALE E CON SPECIFICHE DELEGHE



IN POSSESSO DELL’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE CON ESITO POSITIVO
AL CORSO BASE DI SPECIALIZZAZIONE DI CUI AL D.M. 5 AGOSTO 2011: IN
PRATICA **UN PROFESSIONISTA ANTINCENDIO ISCRITTO IN ALBO
MINISTERIALE DEDICATO**

D.M. 19.3.2015: perché nasce l'esigenza di questa figura

NELLA REALTÀ QUOTIDIANA DELLE STRUTTURE SANITARIE IN MOLTI CASI SI VIENE A CREARE UNO "SCOLLAMENTO" TRA **LA FASE PROGETTUALE, LA FASE REALIZZATIVA E QUELLA CERTIFICATIVA FINALE**, CON TUTTI I PROBLEMI CHE NE CONSEGUONO

INFATTI IN GENERE GLI ENTI E I PRIVATI RESPONSABILI SI AFFIDANO A PROFESSIONISTI ESTERNI PER GLI ASPETTI LEGATI AGLI OBBLIGHI NORMATIVI (PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI, PROGETTI IMPIANTI/STRUTTURE, CERTIFICAZIONI, ECC.) MA NON POSSIEDONO UNA FIGURA IN GRADO DI GESTIRE E CONTROLLARE IL PROCESSO NEL SUO COMPLESSO

D.M. 19.3.2015: il responsabile tecnico della sicurezza antincendio, cosa non è obbligato a fare

REDIGERE IL PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE
INCENDI

REDIGERE LE ASSEVERAZIONI CHE ACCOMPAGNANO LE SEGNALAZIONI
CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITÀ PREVISTE AL TERMINE DEI PERIODI INDICATI
DALLA NORMA

REDIGERE CERTIFICAZIONI DI STRUTTURE E/O IMPIANTI CORRELATI ALLE
ASSEVERAZIONI PREVISTE NEGLI STEP INDICATI DALLA NORMA

COMUNQUE
DEVE ESSERE IN GRADO DI COMPRENDERE E GESTIRE QUESTI ASPETTI

D.M. 19.3.2015: il responsabile tecnico della sicurezza antincendio

Figura di riferimento atta a COORDINARE

MISURE “TECNICHE”

PROGETTO DI ADEGUAMENTO
ANTINCENDIO
(scaglionati entro 1/3/6/9 anni)

MISURE “GESTIONALI”

S.G.S.A.
(attuazione di divieti, limitazioni,
condizioni di esercizio ordi. ed in emerg.)

**SODDISFACIMENTO OBIETTIVI DI SICUREZZA ANTINCENDIO
SECONDO UN CRONOPROGRAMMA**

D.M. 19.3.2015: gli obiettivi di sicurezza

A. MINIMIZZARE LE CAUSE DI INCENDIO

B. GARANTIRE LA STABILITÀ DELLE STRUTTURE PORTANTI AL FINE DI ASSICURARE IL SOCCORSO AGLI OCCUPANTI

C. LIMITARE LA PROPAGAZIONE DI UN INCENDIO ALL'INTERNO DEI LOCALI

D. MINIMIZZARE LE CAUSE DI INCENDIO AD EDIFICI E/O LOCALI CONTIGUI

E. ASSICURARE LA POSSIBILITÀ CHE GLI OCCUPANTI LASCINO IL LOCALE INDENNI O CHE GLI STESSI SIANO SOCCORSI IN ALTRO MODO

F. GARANTIRE LA POSSIBILITÀ PER LE SQUADRE DI SOCCORSO DI OPERARE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA

D.M. 19.3.2015: obiettivi e cronoprogramma nell'immediato (12 mesi)

Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto occorre:

- Presentare la richiesta di **valutazione del progetto** di prevenzione incendi per il completo adeguamento dell'attività;
- Presentare la **SCIA** attestante il rispetto di alcuni requisiti di sicurezza antincendio minimi;
- Presentare un documento contenente il **SGSA**

**IL TUTTO PER AVVIARE IL PROCESSO DI ADEGUAMENTO PER
FASI SUCCESSIVE**

D.M. 19.3.2015: obiettivi e cronoprogramma, alcuni esempi

Misure per la rilevazione e l'allarme incendio



Impianto di Rilevazione e allarme

3 anni

Reazione al fuoco dei materiali



Reazione al fuoco

3/9 anni

Resistenza al fuoco delle strutture



Adeguate resistenza al fuoco

9 anni

Compartimentazione



Adeguate compartimentazione

9 anni